

REGOLAMENTO REGIONALE 28 marzo 2022, n. 2

“Modifica all’art. 4 del Regolamento Regionale 7 ottobre 2021, n. 10: Attuazione del Piano Faunistico-Venatorio regionale 2018 - 2023”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 367 del 21/03/2022 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

(Modifica all’articolo 4 del R.R. n. 10/2021)

1. *Il comma 2 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:*

“ 2. Al fine di consentire il normale svolgimento della stagione venatoria 2022/2023, i nuovi ATC previsti nel Piano Faunistico-Venatorio 2018-2023, approvato con DGR n. 1198 del 20 luglio 2021 (BURP n. 100 del 4.8.20219) e rettificato, con rinnovata approvazione, con DGR n. 2054 del 06 dicembre 2021 (BURP n. 155 suppl. del 13.12.2021), decorrono dal 10 febbraio 2023. La struttura regionale competente adotta tempestivamente le necessarie iniziative e i provvedimenti di competenza in conformità a quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 5/2021 per consentire la nomina dei Comitati di Gestione dei nuovi ATC pugliesi nel rispetto del termine innanzi indicato.”.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 28 marzo 2022

EMILIANO